

STATUTO
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Art. 1

E' costituita l'associazione:

"PRESENZA AMICA - VOLONTARI PER L'AIUTO AI SOFFERENTI **ONLUS**"

secondo le prescrizioni della Legge Quadro sul Volontariato n. 266 del 22 agosto 1991, e come tale da iscriversi nell' apposito Albo Regionale.

Art. 2

L'associazione ha sede in Garbagnate Milanese, viale Forlanini 121, presso l'Ospedale S. Corona.

Scopo dell'associazione, che opera nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, è quello di favorire, sostenere e promuovere direttamente od indirettamente, **☰** che attraverso forme di collaborazione con altri Enti o Istituti, pubblici e privati, iniziative che abbiano per oggetto l'assistenza continua agli ammalati di cancro, o altre malattie inguaribili.

L'associazione opera precipuamente nell'ambito territoriale dell'attuale USSL 67, in unità di intenti con l'Equipe dell' Unità di terapia del dolore e cure palliative che ha sede presso l'Ospedale S. Corona di Garbagnate Milanese.

L'associazione non ha fini di lucro, neanche indiretto.

E' fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle direttamente connesse.

Obiettivi precipui dell'associazione sono:

- contribuire a lenire le sofferenze fisiche, psichiche e spirituali degli ammalati di cancro, o altre malattie inguaribili, operando prevalentemente presso il loro domicilio;
- permettere loro di vivere una vita dignitosa nell'assistenza continua e attenta fino all'ultimo istante, possibilmente nel loro ambiente e nella propria famiglia;
- aiutare le famiglie ad accogliere ed assistere fino all'ultimo i propri cari;
- propagandare e sviluppare la cultura delle cure palliative con ogni mezzo idoneo.

Il volontario, che è il cardine dell'associazione, riconosce la centralità della persona malata, le sue esigenze e i suoi diritti, in primo luogo il rispetto, l'accettazione, l'ascolto e la comprensione.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 3

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) contributi degli aderenti;

- b) contributi dei privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di attività e progetti dell'associazione;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Per quanto riguarda l'acquisto di beni mobili ed immobili, l'accettazione di donazioni e lasciti testamentari, valgono le norme previste dalla Legge Quadro sul Volontariato n. 266 del 22/08/1991 art. 5 comma 2 e 3.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, ad eccezione di destinazioni imposte per legge o effettuate a favore di altre ONLUS.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore secondo le indicazioni contenute nel presente statuto, e possibilmente individuate dall'assemblea che delibera lo scioglimento.

Spetta al Consiglio Direttivo la decisione in merito all'impiego delle risorse.

Utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Art. 4

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, da sottoporre alla approvazione dell'assemblea.

Art. 5

I soci dell'associazione sono VOLONTARI, che gratuitamente e disinteressatamente, operano, dopo aver superato un apposito corso di formazione, per realizzare i fini dell'associazione, prestando con continuità la loro personale attività nell'ambito della associazione stessa.

Sono soci FONDATORI i firmatari dell' Atto Costitutivo.

Il Consiglio può inoltre attribuire la qualità di Socio:

- SOSTENITORE a persone o enti che versano la quota annuale stabilita periodicamente dal consiglio Direttivo;
- ONORARIO a persone o enti che, anche senza versamento della quota annuale, sono ritenute per qualità o attività in grado di dare all'associazione contributo di opera o di prestigio;

- BENEMERITO in riconoscimento del contributo dato all'associazione con lasciti, donazioni od attività personale.

Sulle domande di ammissione delibera il Consiglio.

L'associazione assicura i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I meccanismi assicurativi rispondono a quanto stabilito per legge.

Art. 6

La qualità di socio si perde per decesso o dimissioni, e anche per morosità nel caso dei Sostenitori. La qualità di socio può essere persa, nel caso di attività o comportamento in contrasto con le finalità dell'associazione, per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo: contro tale esclusione è ammesso ricorso ai Proviviri.

AMMINISTRAZIONE

Art. 7

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di cinque a un massimo di otto membri eletti dall'assemblea fra i Soci, di cui almeno due terzi fra i volontari: essi durano in carica ~~due~~ **tre** anni e sono rieleggibili.

I membri del primo consiglio sono nominati nell'atto costitutivo.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, gli altri Consiglieri, alla prima riunione, provvedono alla sua sostituzione nominando i primi fra i non eletti: i Consiglieri così nominati durano in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Se viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione.

Art. 8

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice-Presidente ed, eventualmente, un Segretario ed un Tesoriere.

Art. 9

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due suoi membri e, comunque, almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in catodi parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito

libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni. Esso procede alla nomina di eventuali dipendenti ed impiegati, determinandone la retribuzione, e compila il Regolamento per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Art. 11

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice-Presidente, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberanti dell'assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ASSEMBLEE

Art. 12

I Soci sono convocati dal Consiglio almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, mediante invio dell'avviso di convocazione a ciascun socio almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza, oppure mediante affissione nello stesso termine dell'avviso medesimo nella sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della eventuale seconda adunanza. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei Soci. L'assemblea deve essere convocata in uno dei comuni dell'attuale U.S.S.L. 67, anche fuori dalla sede sociale.

Art. 13

L'assemblea nomina i componenti il consiglio Direttivo, il Collegio di almeno due Revisori dei Conti, e il Collegio di almeno tre Proviviri.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto, occorre in prima convocazione la presenza ed il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati; in seconda convocazione, valida qualunque sia il numero dei presenti, occorre il voto favorevole di almeno i due terzi degli intervenuti.

Art. 14

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i Soci **maggiorenni** che rispondono ai requisiti dell' art. 5 e risultano iscritti nel libro degli associati. ~~Ogni socio può rappresentare per delega altra due soci.~~

Art. 15

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in mancanza dal Vice-Presidente, in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare ~~la regolarità delle deleghe ed, in genere,~~ il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori.

REVISORI DEI CONTI

Art. 16

I Revisori dei Conti in qualsiasi momento hanno accesso agli atti amministrativi dell'associazione e ne controllano la regolarità. Essi durano in carica per un triennio, sono invitati ad assistere alle sedute del Consiglio, ed operano in analogia a quanto previsto dal Codice Civile per il Collegio Sindacale delle società commerciali.

SCIoglimento

Art. 17

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Anche per la devoluzione del patrimonio, secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente Statuto, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

CONTROVERSIE

Art. 18

Tutte le eventuali controversie fra i Soci, fra questi e l'associazione o i suoi organi, in merito alla applicazione e interpretazione del presente Statuto, saranno sottoposte, in via preliminare, alla competenza dei Proviviri.

Il Collegio dei Proviviri è composto di tre membri nominati dall'assemblea fra i Soci che non rivestano altre cariche associative, e durano in carica tre anni.

Essi, nell'esercizio delle loro funzioni, giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 19

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite. Nessun compenso è dovuto agli aderenti per le prestazioni fornite nell'ambito della associazione.

Per tutto quanto non espressamente disposto dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto, si intendono richiamate le disposizioni vigenti in materia di organizzazioni di volontariato ed in particolare la Legge Quadro sul Volontariato n. 266 del 22/08/1991 nonché tutte le disposizioni nazionali e regionali da essa derivanti.